



Consorzio Ctm altromercato Soc. Coop.
Bolzano

*Statuto sociale del Consorzio
(approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 25/09/2004)*

Nr. Iscrizione registro Imprese di Bolzano e Partita IVA: 01337600215 – REA Nr. 116817

Articolo n. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituito un Consorzio sotto forma di società cooperativa per azioni denominata

Consorzio Ctm altromercato Società Cooperativa

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Bolzano (BZ) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero. La Cooperativa dura fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga.

Articolo n. 2 - SCOPO SOCIALE

Il Consorzio nasce dall'esperienza del Commercio Equo e Solidale, il cui sviluppo in Italia è avvenuto essenzialmente attraverso iniziative autonome da parte di singoli soggetti provenienti nella gran parte dei casi dall'ampio e variegato mondo della solidarietà, del volontariato, della cooperazione, dell'associazionismo.

Nel Consorzio si riconosce una forte vocazione per i Popoli svantaggiati e del sud del mondo che costituiscono l'oggetto primario dell'azione economica ed è indissolubilmente legato alla cooperazione con i piccoli produttori.

Tale cooperazione rappresenta il significato caratterizzante del movimento del Commercio Equo e Solidale, che si propone come alternativo alla tradizionale forma di aiuto assistenziale presente in molte modalità di cooperazione internazionale con un rapporto basato sul rispetto della dignità della donna e dell'uomo e del loro lavoro nel nord e nel sud del mondo. Il movimento del Commercio Equo e Solidale, opera nel contesto delle organizzazioni non governative, del mondo della cooperazione sociale, della finanza etica e solidale, della cooperazione internazionale e dei diritti umani.

Il movimento del Commercio Equo e Solidale ricopre un ruolo innovativo e strategico, sul piano

culturale ed economico, ruolo ormai riconosciuto a livello di Parlamento Europeo e dal mondo accademico.

Il Consorzio riconosce nelle Botteghe del Mondo i soggetti che rappresentano il commercio equo sul territorio e ne promuovono lo sviluppo. Esse costituiscono il canale privilegiato per la distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale e la promozione della finanza etica.

Il Consorzio intende essere parte attiva e propositiva di un'economia sociale fondata sui principi del Commercio Equo e Solidale e della giustizia, sostenibilità e cooperazione.

Il Consorzio è basato sui seguenti principi di mutualità prevalente:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il Consorzio non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Saranno redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il Consorzio, il cui scambio mutualistico si pone all'atto finale dell'attività di impresa, nel settore del consumo, svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi.

Il Consorzio può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo n. 3 - OGGETTO SOCIALE

Per il raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio intende svolgere nei confronti dei propri Soci e di terzi le seguenti attività:

- a) promozione, produzione e commercializzazione all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari artigianali e simili provenienti prevalentemente da aree svantaggiate e dal sud del mondo ed in parte dalle cooperative sociali e da altre organizzazioni non profit;
- b) selezione, assemblaggio, confezionamento secondario, finitura, etichettatura e stoccaggio di prodotti alimentari artigianali e simili provenienti prevalentemente da aree svantaggiate e dal sud del mondo ed in parte dalle cooperative sociali e da altre organizzazioni non profit;
- c) promozione sul territorio nazionale di singole cooperative e imprese non-profit che svolgano nella realtà locale (comunale, provinciale, regionale) il commercio dei prodotti sub a) e/o delle attività sub b);
- d) divulgazione e informazione sui problemi dello sviluppo dei Paesi del Sud del Mondo;
- e) promozione di strumenti di comunicazione relativamente all'attività svolta, ed in particolare pubblicazione di strumenti editoriali (purchè non quotidiani) che, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, permettano di essere veicolati nei confronti di un pubblico molto vasto;
- f) promozione dello spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura

commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purchè accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o costituendi, con esclusione dello scopo di collocamento ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia, con esclusione delle attività di cui alle Leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque con esclusione di tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo n. 4 - NUMERO DEI SOCI

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato, nel rispetto dell'art. 2522 c.c..

Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli del consorzio, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali; in particolare possono essere soci del Consorzio le persone giuridiche di seguito indicate:

- a) le Cooperative, i Consorzi di cooperative, gli Enti non commerciali e le imprese non profit operanti nel settore del Commercio Equo e Solidale e della Finanza Etica e Solidale, che gestiscono le «Botteghe del Mondo»;
- b) le organizzazioni di produttori del Commercio Equo e Solidale;
- c) l'organizzazione di rappresentanza dei lavoratori;
- d) i Consorzi di cooperative, le Cooperative, gli Enti e le organizzazioni che, non avendo interessi contrastanti con quello del Consorzio, intendono perseguirne gli scopi sociali e dividerne operativamente le finalità o realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

Non possono essere soci del Consorzio le Cooperative, i Consorzi o gli Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Le responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Le società e gli Enti che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, dati relativi;
- b) all'iscrizione al Registro delle Imprese competente, nazionalità e codice fiscale;
- c) precisazione del numero di soci, dell'effettiva attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;
- d) la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante;
- e) ammontare delle azioni che si intendono sottoscrivere come determinato dall'organo amministrativo, che non dovrà comunque essere superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- f) dichiarazione di impegnarsi a versare, all'accoglimento della domanda, l'importo corrispondente alle azioni sottoscritte più l'eventuale tassa di ammissione o sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- g) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- c) bilancio dell'ultimo esercizio;
- d) copia dell'iscrizione al registro Prefettizio e all'Albo delle Cooperative istituito presso la C.C.I.A.A., se presente;
- e) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che

verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea.

Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti sia per le azioni che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia dall'organo competente e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale.

Articolo n. 5 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da recesso, esclusione e decadenza.

Articolo n. 6 - RECESSO DA SOCIO

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, il socio può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio quando non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso.

Articolo n. 7 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio che:

- a) non osservi lo Statuto, i regolamenti interni approvati dall'Assemblea e ogni altra prescrizione degli organi della società adottati in attuazione dei programmi;
- b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi consortili, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte. In questo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- d) svolga esso stesso direttamente e/o indirettamente attività contrastanti con quelle del Consorzio.

Articolo n. 8 – DECADENZA DEL SOCIO

La decadenza del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti di ammissione al Consorzio e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali.

Articolo n. 9 – COMUNICAZIONI

Le deliberazioni prese in materia di recesso, esclusione e decadenza, devono essere comunicate al socio mediante raccomandata a.r.

Articolo n. 10 – LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Il socio receduto, escluso o decaduto ha diritto al rimborso delle azioni secondo quanto quivi in prosieguo:

- rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato

destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545-quinquies comma 3 c.c..

La liquidazione della partecipazione sociale comprensiva di quanto sopra, al netto delle eventuali perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la decadenza si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni.

Articolo n. 11 - RICHIESTA DI RIMBORSO

I soci receduti, esclusi o decaduti dovranno richiedere il rimborso delle somme di cui all'art. 10 per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto. Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di Riserva Legale Indivisibile.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE E AZIONI

Articolo n. 12 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da azioni del valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna;
- b) da un fondo formato da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati;
- c) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato, della Regione, di Enti od Associazioni;
- d) dalla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- e) dal fondo di riserva legale;
- f) dal fondo di riserva sovrapprezzo;
- g) dalle riserve straordinarie e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita della società nè al momento del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui agli articoli 2) e 3) del presente Statuto.

I soci devono sottoscrivere le azioni con questo criterio minimo:

- a) 5 (cinque) azioni da Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna e pertanto complessivamente Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per i soci che abbiano un fatturato annuo complessivo al netto degli oneri fiscali accessori, fino a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- b) 10 (dieci) azioni da Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna e pertanto complessivamente Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) per i soci che abbiano un fatturato annuo complessivo al

- netto degli oneri fiscali accessori, fino a Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- c) 15 (quindici) azioni da Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna e pertanto complessivamente Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) per i soci che abbiano un fatturato annuo complessivo al netto degli oneri fiscali accessori, fino a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
 - d) 25 (venticinque) azioni da Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna e pertanto complessivamente Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) per i soci che abbiano un fatturato annuo complessivo al netto degli oneri fiscali accessori, oltre a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).

Articolo n. 13 - NOMINATIVITA', INDIVISIBILITA' E CESSIONE DELLE AZIONI

Le azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) devono essere intestate ad un solo nome, non sono frazionabili e non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2530 c.c..

Viene espressamente esclusa l'emissione di titoli azionari e quale tecnica di legittimazione e circolazione delle azioni viene utilizzata l'iscrizione a libro soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura.

La Cooperativa può acquistare o rimborsare azioni proprie secondo quanto previsto dall'art. 2529 c.c., purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art 2545 quinquies c.c. e l'acquisto e il rimborso sia fatto nel limite delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo n. 14 – RISERVE

Alla riserva legale deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili dell'esercizio, o la diversa percentuale prevista dalle leggi vigenti in materia.

La riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 è costituita dalla parte rimanente degli utili di cui al successivo art. 16, lettera e). Essa può essere utilizzata per:

- a) copertura delle eventuali perdite di esercizio, in via prioritaria rispetto alla Riserva Legale;
- b) acquisto di proprie azioni da soci;
- c) altre finalità deliberate dall'Assemblea, purchè non in contrasto con la natura indivisibile della riserva.

TITOLO IV BILANCIO

Articolo n. 15 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo luglio al trenta giugno dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del bilancio di esercizio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Articolo n. 16 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili di esercizio vanno devoluti come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) o di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, al Fondo di Riserva Legale Indivisibile;
- b) nella misura prevista dalla legge ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini sociali;
- d) un'eventuale quota a retribuire le sole azioni di partecipazione cooperativa nei limiti massimi di quanto previsto dall'Art. 5, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
- e) la restante parte è destinata integralmente alla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e/o successive modifiche o integrazioni.

Articolo n. 16 Bis – RISTORNI

Allo scopo di rilevare l'entità della gestione e degli scambi mutualistici, il bilancio d'esercizio indica separatamente i ricavi della vendita effettuata nei confronti dei Soci e nei confronti dei non soci.

L'assemblea può deliberare la distribuzione di ristorni ai Soci. La ripartizione a favore di ciascun Socio dei ristorni deliberati avviene proporzionalmente all'entità degli scambi mutualistici tra Consorzio e Socio.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione di ristorni a ciascun socio anche mediante l'aumento proporzionale gratuito del numero delle rispettive azioni di capitale sociale sottoscritto e versato.

Articolo n. 17 – PRESTITI DEI SOCI

Il Consorzio si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

È comunque tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

TITOLO V GLI ORGANI SOCIALI

Articolo n. 18 – ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi del Cooperativa sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Articolo n. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e delibera sulle materie ad essa attribuite dalle

norme di legge di tempo in tempo vigenti e dal presente statuto.

Essa può essere convocata anche fuori del territorio del Comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria:

- 1 – approva il bilancio di esercizio con relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- 2 – approva il bilancio sociale definito con apposito regolamento;
- 3 – nomina gli amministratori previa determinazione del loro numero, i componenti e il Presidente del Collegio Sindacale;
- 4 – determina il compenso degli amministratori e sindaci quando le cariche non sono gratuite;
- 5 – delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni, in particolare per quelli che definiscono i rapporti con i fornitori dei prodotti;
- 6 - delibera su tutti gli altri oggetti, attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai soci;
- 7 – delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 8 – delibera su tutti gli altri argomenti alla stessa riservati dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Ove vi sia necessità di redigere il bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale rispettando il disposto dell'art. 2364 c.c.; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea potrà essere inoltre convocata quante altre volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci. In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1 – sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2 – sulla proroga della durata del Consorzio;
- 3 – sullo scioglimento anticipato del Consorzio e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- 4 - e sulla revoca della liquidazione medesima;
- 5 - su tutti gli altri argomenti alla stessa riservati dalla legge o dal presente statuto.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

In deroga alle disposizioni di legge ed ai sensi dell'art. 2521 3° co. n. 9 c.c., la convocazione verrà effettuata mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci e al revisore con lettera raccomandata con A.R., fax o messaggio di posta elettronica, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima assemblea. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentata l'intera compagine sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delle deliberazioni assunte con le modalità di cui al capoverso precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

Articolo n. 20 – ASSEMBLEA: COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Tanto la delibera di scioglimento anticipato quanto le delibere concernenti le modifiche del presente Statuto dovranno essere prese da almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti o rappresentati tanto in prima che in seconda convocazione.

In ogni caso sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi o deliberativi inderogabilmente previsti da norme di legge.

Articolo n. 21 - DIRITTO DI VOTO – DELEGHE

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), b) e d) ha diritto a un voto in assemblea. Il socio di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), ha diritto a tre voti in assemblea, fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina degli Amministratori, per le quali non partecipa al voto.

I soci saranno rappresentati dal legale rappresentante o da un mandatario, la cui procura sia rilasciata dal legale rappresentante.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da altro socio, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di assemblea, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2372, primo comma c.c..

Ogni socio delegato può ricevere una sola delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea.

Articolo n. 22 – ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dalla persona, anche non amministratore, eletta con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di mancanza di candidature, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da persona eletta dall'Assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il numero di voti di cui è portatore ciascun intervenuto; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo n. 23 – AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri, dispari, variabile da cinque a tredici.

L'organizzazione di rappresentanza dei lavoratori/trici (di cui all'art. 4, primo comma, lettera c), ha diritto di designare un consigliere, qualora il numero complessivo non sia superiore a sette, o due consiglieri, qualora il numero complessivo sia pari o superiore a nove, prescelti fra i dipendenti del Consorzio che abbiano prestato la loro attività continuativamente per almeno due anni. Detto socio non è conseguentemente ammesso al voto nella deliberazione assembleare di nomina dei restanti Amministratori. In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore designato dall'Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori/trici del Consorzio, alla sua sostituzione si provvede mediante designazione del sostituto da parte del socio medesimo. L'Assemblea può stabilire con apposito regolamento le modalità di svolgimento delle deliberazioni di nomina degli Amministratori.

Qualora il regolamento determini il numero degli Amministratori, ogni successiva delibera assembleare che ne modifichi il numero implica l'automatica modifica del regolamento. Gli Amministratori, diversi da quelli designati dall'Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori/trici del Consorzio, saranno prescelti fra i candidati designati da parte degli altri soci di cui all'art. 4, primo comma, lett. a), b) e d). Il regolamento potrà stabilire modalità di espressione del voto di preferenza, per la nomina ad amministratore, quali il voto di lista o la limitazione nell'espressione del numero di preferenze, atte ad incoraggiare la rappresentanza di espressioni di voto minoritario, purchè tali modalità non contraddicano l'applicazione del principio maggioritario. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per il numero massimo di mandati consecutivi previsti dal Codice Civile. Gli amministratori hanno diritto di ricevere compenso per la loro carica, nell'ammontare deliberato dall'Assemblea dei soci; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni. L'Assemblea determinerà l'importo massimo del corrispettivo cumulativo, che il Consiglio di Amministrazione potrà ripartire a favore degli Amministratori titolari di cariche o deleghe, ai sensi del successivo art. 24.

Articolo n. 24 – DELEGA DELLE FUNZIONI

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e uno o più Vice-Presidenti quando essi non sono eletti direttamente dall'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo, valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più direttori generali e/o di area funzione, precisando i compiti loro affidati. Essi rispondono del loro operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Articolo n. 25 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta da spedirsi o recapitarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, telegramma, fax o posta elettronica in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi, salvo unanime diversa decisione degli Amministratori intervenuti e parere favorevole dei Sindaci presenti. A parità dei voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente se la votazione è palese e viene respinta la proposta se la votazione è segreta. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo n. 26 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza eccezione di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale. Con apposita delibera potrà trasferire la sede legale all'interno del medesimo comune, istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanze in altre località italiane ed all'estero, adottare le modifiche statutarie richieste per adeguare il presente Statuto alle disposizioni di legge.

Nella relazione al bilancio, di cui al primo comma dell'art. 2428 C.C., il Consiglio di Amministrazione deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo del Consorzio.

Articolo n. 27 – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza del Consorzio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

La firma e la rappresentanza generale del Consorzio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Può, in particolare, senza alcuna autorizzazione, riscuotere a nome della società, da qualunque pubblica amministrazione, ditta o privato la somma che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vice-presidente o in mancanza o assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo n. 28 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COOPTAZIONE

Nel caso in cui vengano meno all'incarico uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, mantenendo comunque inalterata la composizione del Consiglio così come deliberata nell'ultima Assemblea elettiva di rinnovo cariche.

Articolo n. 29 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, aventi i requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Collegio Sindacale compete il controllo contabile ex art. 2409 bis del Codice Civile.

Articolo n. 30 - POTERI DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c..

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in apposito libro.

I sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 c.c., evidenziando contabilmente i parametri indicati dall'art. 2513 c.c..

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione prevista dall'articolo 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

TITOLO VI ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo n. 31 – COMITATO PROGETTI

Il Comitato Progetti è un organismo consultivo obbligatorio avente funzioni di valutazione e vigilanza etica su prodotti e produttori. Il Comitato Progetti è composto da almeno cinque membri di comprovata conoscenza delle problematiche del Sud del Mondo e di competenza nella valutazione dei progetti ed è nominato dal Consiglio di amministrazione. L'Assemblea stabilisce con proprio regolamento gli ambiti e le funzioni del Comitato Progetti e il Consiglio di Amministrazione è tenuto a richiederne il parere prima di assumere decisioni rientranti negli ambiti di competenza di detto Comitato.

Un rappresentante del Comitato Progetti può intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del direttivo concernenti questioni rientranti nell'ambito di competenza del Comitato.

Articolo n. 32 – COORDINAMENTO SOCI

Il Coordinamento Soci del Consorzio si articola a livello locale nei Coordinamenti Soci d'Area, ed a livello nazionale nel Coordinamento Soci Nazionale, riunione di tutti i Coordinatori Soci d'Area. L'Assemblea determina con apposito Regolamento la struttura e le modalità organizzative del Coordinamento Soci.

I Coordinamenti Soci d'Area:

- rappresentano l'ambito di discussione e proposta fondamentale per una autentica partecipazione democratica dei soci alla vita e alla gestione del consorzio;
- hanno come obiettivo principale quello di favorire momenti politici interni al Consorzio, avendo come priorità la relazione con i soci;
- favoriscono l'attività dei soci a livello locale;

- facilitano la comunicazione tra i soci ed il Consiglio di Amministrazione del Consorzio e viceversa.

Il Coordinamento Soci Nazionale:

- coordina l'attività dei Coordinamenti Soci d'Area, svolge una funzione di verifica sul corretto funzionamento degli stessi, stimolandone un'azione coordinata ed efficace;
- opera per il pieno utilizzo e sviluppo degli strumenti e momenti di partecipazione democratica previsti dallo Statuto e dai regolamenti del Consorzio;
- stimola la circolazione delle informazioni e delle comunicazioni tra organi, strutture e soci del Consorzio per una corretta verifica e controllo del loro operato e dei processi decisionali.

Esso si riunisce almeno tre volte all'anno con il Consiglio di Amministrazione, avendo accesso alle informazioni sulle scelte strategiche e sui processi decisionali del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione delibera un'apposita voce di spesa atta a consentire il sostegno economico del Coordinamento Soci.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo n. 33 – NOMINA DEI LIQUIDATORI

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza del Consorzio;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo n. 34 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII

Articolo n. 35 – REQUISITI MUTUALISTICI: NORMATIVE APPLICABILI

E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci. Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della società né in occasione dello scioglimento della cooperativa. In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai fini di pubblica utilità conformi con lo spirito mutualistico.

TITOLO IX

Articolo n. 36 – AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Il Consorzio, ricorrendone le condizioni secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso di capitale, sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.

Articolo n. 37 – ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le Assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori. L'Assemblea in particolare:

- a) delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti, ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- c) delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- c) esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento;

Il rappresentante può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnativa delle singole deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

TITOLO X

Articolo n. 38 – SALVAGUARDIA DELLA MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa a mutualità prevalente se non in seguito a modifiche normative intervenute. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica

messa in liquidazione.

Articolo n. 39 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e la società in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto o comunque in ordine al rapporto sociale ad eccezione di quelle per le quali è previsto per legge l'intervento del P.M., verranno obbligatoriamente decise da un Collegio Arbitrale composto da tre membri tutti nominati entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dal soggetto più diligente al Presidente del Tribunale ove ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno al loro interno il Presidente; in caso di disaccordo nella nomina del Presidente (accordo da raggiungere entro giorni 15 - quindici - dalla convocazione dell'avvenuta nomina a membro del Collegio), vi provvederà su istanza della parte più diligente il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il Collegio dovrà decidere a maggioranza entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina; gli arbitri decideranno secondo diritto con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 II° comma c.p.c..

Il collegio arbitrale stabilirà anche a chi farà carico il costo dell'arbitrato.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Articolo n. 40 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle riguardanti le società cooperative.